

TRIBUNALE DI ROMA

**Ricorso ex artt. 7 e ss. legge 27 gennaio 2012, n. 3 per l'ammissione all'Accordo di Ristrutturazione dei debiti e,
in subordine,
per la liquidazione del patrimonio ex artt. 14 *ter* e ss. legge 3/2012**

Per il sig. Stefano Ganci (d'ora in poi anche "debitore" o "Istante"), nato a Roma il 22.4.1962 e ivi residente, viale Giorgio Morandi n. 40 (C.F. GNCSFN62D22H501Y), rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Giulio Dragone (C.F. DRGGLI65P30L049R; P.I. 10370070582 – email giuliodragone@ordineavvocatiroma.org – tel. 06.3211939) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Romeo Romei, 27

Premesso che

- l'Istante versa in una situazione di sovraindebitamento, così come definita dall'art. 6 della L. 3/2012 e che per lo stesso non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, L. 3/2012;
- l'Istante intende avvalersi di una delle procedure di cui alla L. 3/2012, ed in particolare, a fronte della propria posizione economico patrimoniale e finanziaria, come meglio in seguito descritta, dell'accordo di ristrutturazione del debito ex art. 7 ss. L. 3/2012;
- in data 7.6.2019 il sig. Ganci depositava un'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi presso l'OCC "ISCOS - ISTITUTO PER LA COESIONE SOCIALE", sede territoriale di Roma, iscritto al n. 206 della Sezione A del Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 202/2014
- in data 9.7.2019 il suddetto Organismo nominava Gestore della Crisi l'avv. Chiara De Santis (**doc. 1** - conferimento incarico professionale);
- a seguito di vari incontri con il Gestore della Crisi è stata consegnata al Professionista nominato tutta la documentazione utile relativa alla situazione economico patrimoniale e finanziaria del sig. Ganci;



- il sig. Ganci non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alle procedure ed in particolare lo stesso non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge;
- l'Istante non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura;
- l'Istante presenta un'esposizione debitoria per un totale di € 129.535,22 (somma comprendente anche le spese della presente procedura);
- solo con le procedure ex l. 3/2012, una volta eseguito l'accordo di ristrutturazione, l'istante potrebbe beneficiare dell'istituto dell'esdebitazione.

Tutto ciò premesso il sig. Ganci, come sopra rappresentato difeso e domiciliato, espone e precisa quanto segue

Motivi dell'indebitamento

- I) Dal 1991 al 1992 il sig. Ganci ha lavorato presso lo Studio Radiologico "Tiburtino", con mansioni di tecnico di radiologia medica, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
- II) Dal 1992 al 2004 l'istante è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l'ospedale "Madre Giuseppina Vannini" per poi essere assunto, nel mese di novembre 2004, presso l'ospedale Sandro Pertini di Roma.
- III) Nel mese di giugno 2006 il sig. Ganci è rimasto coinvolto in un'indagine penale relativa a presunti fatti accaduti nel corso della collaborazione presso lo studio radiologico "Tiburtino": per questo motivo, dal 12.06.2006 al 28.02.2007 e dal 14.04.2008 al 15.12.2012 l'Azienda ospedaliera ha disposto la sospensione cautelare dal servizio, ai sensi dell'art. 15, commi 3 e 7 CCNL Comparto Sanità.
- IV) È proprio questo il momento in cui sono iniziati i problemi economici del sig. Ganci. Più precisamente, l'indagine penale svolta nei confronti dell'Istante, poi conclusasi con l'archiviazione, ha determinato da un lato la sospensione dal servizio e la riduzione della retribuzione (**all. 2** – dichiarazione Direttore ASL Roma 2; estratto conto stato di servizio) e dall'altra ha comportato ingenti spese di giustizia che il sig. Ganci ha dovuto sostenere per potersi difendere in giudizio.
- V) È bene sin da subito precisare che ad aprile 2018 il sig. Ganci ha ricevuto una somma pari a € 57.000,00 - a lordo della tassazione - a titolo di risarcimento danni per la sospensione dal lavoro dovuta al procedimento penale poi conclusosi con l'archiviazione. Tale somma tuttavia è stata interamente destinata dal ricorrente a



ripianare situazioni debitorie che si erano create proprio in virtù della sospensione cautelare e della relativa decurtazione dello stipendio.

VI) L'istante infatti, nel periodo dal 12.06.2006 al 28.02.2007 e dal 14.04.2008 al 15.12.2012 ha dovuto ricorrere molto frequentemente all'aiuto di amici, conoscenti e parenti per poter far fronte alle esigenze quotidiane, fin quando non è più riuscito a sostenere tale situazione economica e ha iniziato a richiedere prestiti personali.

Tuttavia, trovandosi sempre in difficoltà, sottoscriveva nuovi finanziamenti per coprire quelli già contratti, entrando in un pericoloso circolo vizioso senza fine.

VII) Più nel dettaglio, l'attuale esposizione debitoria in capo al ricorrente è così costituita:

- in data 27.01.2017 il ricorrente stipulava con la Dynamica Retail S.p.A. un prestito personale n. 38752, per la somma di € 37.920, rimborsabile mediante delegazione di pagamento del quinto dello stipendio, da restituire in 120 rate mensili pari a € 316,00; la somma residua è pari a € **27.176,00** (doc. 3 - precisazione del credito Dynamica Retail S.p.A.);
- in data 10.01.2018 il sig. Ganci stipulava sempre con la Dynamica Retail S.p.A. un prestito personale n. 46789, per la somma di € 37.800, rimborsabile mediante cessione *pro solvendo* del quinto dello stipendio, da restituire in 120 rate mensili pari a € 315,00; la somma residua è pari a € **30.870,00** (cfr. doc. 3 - precisazione del credito Dynamica Retail S.p.A.);
- in data 7.09.2018 il sig. Ganci accendeva il finanziamento n. 8743879 presso Unicredit, importo iniziale € 30.194,08, da restituire in 120 rate mensili pari a € 382,49; la somma residua ammonta a € **27.726,62** (doc. 4 - precisazione del credito Unicredit fin. n. 8743879);
- il 29.10.2018 l'odierno ricorrente contraeva un altro finanziamento, n. 8850186 presso il medesimo Istituto di credito, importo iniziale pari a € 13.649,59, da restituire in 120 rate mensili di € 174,76; la somma residua ammonta a € **12.625,67** (doc. 5 - precisazione del credito Unicredit fin. n. 8850186);
- l'istante ha inoltre sottoscritto il finanziamento n. 20243573 presso Compass Banca S.p.A., da restituirsì in 84 rate mensili pari a € 193,00; la somma residua è pari a € **12.522,87** (doc. 6 – precisazione del credito Compass Banca S.p.A.)
- Presso lo stesso Istituto di credito di cui al punto che precede, il sig. Ganci nel gennaio 2019 apriva la linea di credito n. 32125955914, il cui scoperto ad oggi è pari a € **1.958,04** (cfr. doc. 6 - precisazione del credito Compass Banca S.p.A.);



Studio Legale
Avv. Giulio Dragone
Via Romeo Romei, 27 – 00136 Roma
Tel. 06.3211939
P.I. 10370070582

- l'Istante inoltre si rivolgeva alla Findomestic Banca S.p.A. per ottenere 2 finanziamenti, più precisamente: Carta di credito n. 10062131843866, esposizione debitoria attuale pari a € 4.172,07; Carta di credito n.10062126447174 residuo attuale pari a € 5.163,68, per un totale di € 9.335,75 (doc. 7 - precisazione del credito Findomestic).

L'esposizione debitoria complessiva è pertanto oggi pari a € 122.214,95.

A tale somma si deve aggiungere il compenso dell'OCC di € 5.899,85 di cui € 1.079,58 sono state già corrisposte dal ricorrente, pertanto il residuo è pari a € 4.820,27 (doc. 8 -preventivo OCC), nonché il compenso del sottoscritto pari a € 2.500,00 (doc. 9 – progetto fattura).

Il totale del passivo, quindi, ammonta a € 129.535,22.

*

Il sig. Ganci dunque si trova in uno stato di sovraindebitamento.

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) legge n. 3/2012 per sovraindebitamento si intende: *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*.

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento del Debitore, di modo tale da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

A tal proposito si fornisce l'elenco dei Creditori nonché le informazioni relative a tutti i finanziamenti posti in essere dal Debitore di cui di seguito si riporta un prospetto sintetico:

DATA	Tipologia debito	Creditore	Rata Mensile
07/09/2018	Fin. Credito al consumo	1 - Unicredit Banca S.p.A.	382,00
29/10/2018	Fin. Credito al consumo	1 - Unicredit Banca S.p.A.	174,00
21/01/2019	Fin. Credito al consumo	2 - Compass Banca S.p.A.	193,00
31/01/2019	Carta di credito - tutte	2 - Compass Banca S.p.A.	
27/01/2017	prestito Delega Chirografaria	3 - Dynamica Retail S.p.A.	316,00



Studio Legale
Avv. Giulio Dragone
Via Romeo Romei, 27 – 00136 Roma
Tel. 06.3211939
P.I. 10370070582

	Carta di credito - tutte	4 - FINDOMESTIC GRUPPO BNP PARIBAS	538,66
	Carta di credito - tutte	4 - FINDOMESTIC GRUPPO BNP PARIBAS	708,66
10/01/2018	Cessione del quinto Chirografaria	3 - Dynamica Retail S.p.A.	315,00
	Debiti per le retribuzioni dei professionisti	6 - Dragone Giulio	

SITUAZIONE ATTUALE

Il sig. Ganci ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato con l'ospedale S. Pertini di Roma e percepisce uno stipendio mensile di € 860,00 al netto della cessione del quinto e della delega di pagamento di cui sopra (**doc. 10** - busta paga).

Si rimettono le dichiarazioni degli ultimi tre anni (**doc. 11** – dichiarazioni dei redditi).

Il ricorrente non è proprietario di beni immobili, tanto è vero che vive nell'immobile dei genitori sito in Roma, via Giorgio Morandi n. 40.

È proprietario di un veicolo Daimler Chrysler Tg. DM919EK immatricolato nel 2007 di modesto valore commerciale e che il sig. Ganci utilizza per accompagnare i genitori anziani per le ordinarie commissioni e per recarsi al lavoro (**doc. 12** – carta di circolazione autovettura).

E' altresì proprietario di un motociclo Honda Tg. EB59735 immatricolato nel 2014 anch'esso di scarso valore commerciale (**doc. 13** – carta di circolazione motociclo).

Il sig. Ganci sostiene ogni mese le spese necessarie al proprio mantenimento e a quello della famiglia. Si tratta essenzialmente delle utenze domestiche e dei costi di mantenimento più frequenti, per un totale di circa € 730,00 mensili. In altri termini, vivendo nell'alloggio ATER dei genitori e non sostenendo quindi alcuna spesa di locazione, il ricorrente collabora nelle spese mensili di tutta la famiglia, aiutando così i genitori, entrambi pensionati (**doc. 14** - elenco delle spese correnti mensili).

Sotto il profilo oggettivo la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.



Studio Legale
Avv. Giulio Dragone
Via Romeo Romei, 27 – 00136 Roma
Tel. 06.3211939
P.I. 10370070582

Dai dati di seguito illustrati, si può agevolmente rilevare che il ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso delle esposizioni debitorie e il suo patrimonio prontamente liquidabile, in quanto lo stesso non ha beni immobili e ha a disposizione solo una busta paga pari a € 1.491,00, dalla quale devono essere detratte le due ritenute, pari a € 315,00 (cessione del quinto) e € 316,00 (delega di pagamento), per un netto mensile pari a € 860,00.

L'istante nei cinque anni precedenti al deposito del presente Accordo non ha fatto ricorso ad alcuno dei procedimenti di cui alla Legge n. 3/2012 (e successive modifiche).

L'Accordo di ristrutturazione, come in tal sede proposto, prevede il parziale pagamento dei debiti, suddivisi in classi e comprendente tutti i creditori, la cui soddisfazione non è in misura inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione del patrimonio dell'Istante, posto che il ricorrente:

- non è proprietario di beni immobili;
- è proprietario di un'autovettura e di un motoveicolo – come già indicato sopra – che hanno complessivamente un valore attuale di mercato pari a € 12.700,00 (**doc. 15** - valutazione auto e motoveicolo)
- ha una busta paga che – a lordo delle attuali ritenute – ammonta a € 1.491,00. Ebbene, la quota della retribuzione che può confluire mensilmente nella procedura di liquidazione del patrimonio ammonta a € 298,20 (pari a 1/5 dello stipendio), per un totale nei 4 anni previsti dalla normativa di € 14.313,60.

La somma complessiva che i creditori riuscirebbero a recuperare dalla procedura liquidatoria è dunque pari a € 27.013,60 (€ 14.313,60 + € 12.700,00), mentre – come meglio illustrato nell'Accordo che segue – la soddisfazione garantita nell'Accordo in tal sede proposto è pari a € 36.874,20.

Con il presente Accordo l'Istante garantisce una somma certamente superiore rispetto all'attivo disponibile.

Difficilmente i creditori potranno contestare la convenienza della soluzione proposta, più vantaggiosa sotto diversi profili rispetto all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14-ter ss.

Tutto ciò premesso il sig. Stefano Ganci, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso,



DEPOSITA

IL SEGUENTE ACCORDO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- A) Premessa;
- B) contenuto dell'Accordo;
- C) l'attivo disponibile;
- D) il passivo e le cause del sovraindebitamento;
- E) la proposta di accordo e il piano finanziario;
- F) tempi e modalità di liquidazione dell'attivo e di riparto in favore dei creditori;
- G) in subordine: la Procedura di liquidazione;
- H) conclusioni.

Al presente Accordo si allega, ai sensi dell'art. 9 legge 3/2012, la seguente documentazione:

- Elenco di tutti i beni del debitore;
- Elenco delle spese correnti necessarie per il sostentamento del debitore e della propria famiglia;
- Certificato di stato di famiglia;
- Dichiarazione dei redditi degli anni 2017, 2018, 2019 (**cf. doc. 11** - dichiarazioni dei redditi ultimi tre anni) come richiesto dall'art. 9 comma 2 Legge 3/2012.

Si segnala che il Debitore non ha compiuto alcun atto di disposizione negli ultimi 5 anni.

A) PREMessa.

L'art. 7 comma 1 della Legge n. 3/2012 e successive modifiche prevede che il debitore in stato di sovraindebitamento, può proporre, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che preveda:

- il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ex art. 545 c.p.c. e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali;



- le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi;
- l'indicazione di eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni.

L'istante intende presentare un Accordo di ristrutturazione dei debiti con l'obiettivo di soddisfare parzialmente i propri creditori mediante la miglior proposta possibile in base alle proprie sostanze per usufruire del beneficio dell'esdebitazione e poter ricominciare (*c.d. fresh start*).

La *ratio* della Legge detta anche "salva suicidi", è quella di dare una seconda possibilità a soggetti sovraindebitati che abbiano, tuttavia, determinate caratteristiche per accedervi.

L'obiettivo primario è quello di permettere a soggetti che non possono accedere alle procedure concorsuali previste e regolamentate dalla legge fallimentare di ristrutturare i propri debiti, anche attraverso proposte di adempimento dei debiti stessi in misura inferiore rispetto all'importo originario.

Il sig. Ganci al tal fine mette a disposizione dei suoi creditori una somma di € 36.874,20 cifra derivante da una rata mensile pari a € 614,57 per la durata di anni 5.

Per quanto riguarda la convenienza del presente Accordo rispetto alla soluzione liquidatoria, si ricorda che il ricorrente percepisce uno stipendio mensile medio pari a € 1.491,00 – al lordo della cessione del quinto e della delega di pagamento - e che sostiene spese mensili per il sostentamento proprio e della propria famiglia pari a € 730,00.

Il Sig. Ganci, inoltre, non ha altre fonti di reddito diverse da quelle da lavoro dipendente e non possiede beni immobili.

Come già indicato in premessa, è proprietario di un veicolo Daimler Chrysler Tg. DM919EK immatricolato nel 2007 (**cf. doc. 12** – carta di circolazione autovettura) e di un motociclo Honda Tg. EB59735 immatricolato nel 2014 (**cf. doc. 13** – carta di circolazione motociclo); il valore complessivo di entrambi i beni ammonta a circa € 12.700,00.

Ha una busta paga che – a lordo delle attuali ritenute – ammonta a € 1.491,00. La quota della retribuzione che può confluire mensilmente nella procedura di liquidazione del patrimonio è pari a € 298,20, (1/5 dello stipendio), per un totale nei 4 anni previsti dalla normativa di € 14.313,60.

A ben vedere dunque attraverso la liquidazione del patrimonio i creditori riuscirebbero a ricavare una somma pari a circa 27.013,60 (€ 14.313,60 + 12.700,00), mentre la soddisfazione garantita nell'Accordo in tal sede proposto è pari a € **36.874,20**.



In ogni caso, nell'ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere di non poter omologare il presente Accordo, l'Istante chiede la liquidazione del patrimonio, procedura che gli consentirebbe comunque di definire le proprie posizioni debitorie.

B) IL CONTENUTO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Il contenuto dell'Accordo che il Debitore ha delineato per raggiungere l'esdebitazione prevede il pagamento integrale dei crediti prededucibili nonché il pagamento in percentuale dei creditori chirografari, come emerge chiaramente nella Tabella "Percentuale di soddisfazione dei creditori e alternativa liquidatoria" a pag. 13.

C) L'ATTIVO DISPONIBILE

Premesso che l'Istante:

- 1) non è proprietario di beni immobili;
- 2) è proprietario di un'autovettura e di un motoveicolo – come già indicato sopra – che hanno complessivamente un valore attuale di mercato pari a € 12.700,00; (cfr. doc. 15 - valutazione auto e motoveicolo)
- 3) ha una busta paga che – a lordo delle attuali ritenute – ammonta a € 1.491,00.

Ai fini della sostenibilità del presente Accordo e della soddisfazione dei creditori nelle modalità e termini di seguito specificati, il sig. Ganci intende mettere a disposizione dei creditori la somma di **€ 36.874,20** importo derivante da n. 60 rate mensili di **€ 614,57**.

Valore stimato del patrimonio del Debitore

Valore stimato del patrimonio immobiliare	0,00
Valore stimato del patrimonio mobiliare	12.700,00
Valore complessivo del patrimonio	12.700,00
Valore immobile prima casa	0,00
Valore patrimonio al netto della prima casa	12.700,00



Serie storica dati reddituali personali

	Impiego / Reddito Anno 2013	Impiego / Reddito Anno 2014	Impiego / Reddito Anno 2015	Impiego / Reddito Anno 2016	Impiego / Reddito Anno 2017	Impiego / Reddito Anno 2018
Debitore: STEFANO GANCI C.F. GNCSFN62D22H5 01Y	-	LAVORATORE DIPENDENTE- 19.678	LAVORATORE DIPENDENTE- 19.702	LAVORATORE DIPENDENTE- 19.650	LAVORATORE DIPENDENTE- 19.662	LAVORATORE DIPENDENTE- 26.293
Altro Reddito	0	0	0	0	0	0
Totale	0	19.678	19.702	19.650	19.662	26.293

4) IL PASSIVO

I debiti del sig. Ganci, in virtù di quanto dettagliatamente spiegato in premessa, vengono esposti divisi per natura nella tabella che segue, che contiene inoltre l'individuazione delle spese di procedura prededucibili ai fini della presentazione del presente piano:

Tipologia di finanziamento/Debito	Creditore	Ammontare debito	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Fin. Credito al consumo	1 - Unicredit Banca S.p.A.	30.194,08	382,00	27.726,62	Chirografario
Fin. Credito al consumo	1 - Unicredit Banca S.p.A.	13.649,59	174,00	12.625,67	Chirografario
Fin. Credito al consumo	2 - Compass Banca S.p.A.		193,00	12.522,87	Chirografario
Carta di credito - tutte	2 - Compass Banca S.p.A.			1.958,04	Chirografario
prestito Delega Chirografaria	3 - Dinamica Retail S.p.A.	37.920,00	316,00	27.176,00	Chirografario
Carta di credito - tutte	4 - Findomestic gruppo Bnp paribas		538,66	4.172,07	Chirografario
Carta di credito - tutte	4 - Findomestic gruppo Bnp paribas		708,66	5.163,68	Chirografario
Cessione del quinto Chirografaria	3 - Dinamica Retail S.p.A.	37.800,00	315,00	30.870,00	Chirografario
Debiti per le retribuzioni dei professionisti	5 - Dragone Giulio	2.500,00		2.500,00	Privilegiato_mob iliare



Il debito residuo totale accertato è pari a **€ 124.714,95** a cui aggiungere il compenso dell'OCC di € 5.899,85 di cui € 1.079,58 sono state già corrisposte dal ricorrente, pertanto il residuo è pari a **€ 4.820,27** (cfr. **doc. 8** -Preventivo OCC).

Il totale del passivo, quindi, ammonta a **€ 129.535,22**.

5) LA PROPOSTA DI ACCORDO E IL PIANO FINANZIARIO

Il sig. Ganci percepisce ad oggi uno stipendio mensile pari a € 860,00 al netto di una cessione del quinto per € 315,00 e di una delega di pagamento per € 316,00.

Come già dettagliatamente suindicato, le spese mensili sostenute dal ricorrente sono pari a € 730,00 e concernono le seguenti voci di spesa:

Spese medie mensili documentate

Dettaglio spese	Media mensile
Spese alimentari	100,00
Abbigliamento e calzature	50,00
Ricreazione e cultura	50,00
Canoni di locazione	0,00
Spese condominiali	0,00
Utenze	100,00
Spese auto-moto e trasporti	170,00
Telefoni cellulari	15,00
Computer	0,00
Televisori	0,00
Altra elettronica di consumo	0,00
Servizi sanitari	50,00
Assicurazioni sulla vita	0,00
Manutenzione auto	50,00
Mobili, articoli e servizi per la casa	0,00
Scuole/Università/Master	0,00
Multe/sanzioni	0,00
Altro	145,00
B) Totale Spese Mensili	730,00



Studio Legale
Avv. Giulio Dragone
Via Romeo Romei, 27 – 00136 Roma
Tel. 06.3211939
P.I. 10370070582

Ne deriva che al sig. Ganci rimangono a disposizione € 130,00 mensili, cifra irrisoria, con la quale non può evidentemente far fronte a tutte le rate indicate.

Il ricorrente si trova pertanto in uno stato di sovraindebitamento, poiché il rapporto tra reddito e rate è superiore al 35%.

Alla luce di quanto sin qui esposto il ricorrente, revocata la cessione del quinto e la delega di pagamento e tornando quindi a percepire la piena retribuzione pari a € 1.491,00 circa, potrà ragionevolmente mettere a disposizione dei creditori la somma di € 614,57 mensili per n. 60 rate complessive.

Detta somma soddisfa per circa il **30%** i creditori chirografari e per il **100%** delle spese di procedura in prededuzione, come più dettagliatamente illustrato nell'Accordo redatto dal Gestore della crisi (**doc. 16** – Relazione Gestore della crisi e Accordo di ristrutturazione).

Come si evince dalla seguente tabella la soluzione prospettata è migliore dell'alternativa liquidatoria, come già spiegato in premessa.



Percentuale di soddisfazione dei creditori e alternativa liquidatoria

Debito	Creditore	Debito residuo	% soddisfazione ipotesi liquidatoria	Valore del Debito ipotesi liquidatoria	% soddisfazione ipotesi piano	Valore del Debito consolidato	% Stralcio
Fin. Credito al consumo del 07/09/2018 (Chirografario)	1 - Unicredit Banca S.p.A.	27.726,62	8,346%	2.314,05	30,000%	8.317,99	70,000%
Fin. Credito al consumo del 29/10/2018 (Chirografario)	1 - Unicredit Banca S.p.A.	12.625,67	8,346%	1.053,73	30,000%	3.787,70	70,000%
Fin. Credito al consumo del 21/01/2019 (Chirografario)	2 - Compass Banca S.p.A.	12.522,87	8,346%	1.045,15	30,000%	3.756,86	70,000%
Carta di credito - tutte del 31/01/2019 (Chirografario)	2 - Compass Banca S.p.A.	1.958,04	8,346%	163,42	30,000%	587,41	70,000%
prestito Delega Chirografaria del 27/01/2017 (Chirografario)	3 - Dynamica Retail S.p.A.	27.176,00	8,346%	2.268,10	30,000%	8.152,80	70,000%
Carta di credito - tutte n.10062131843866 (Chirografario)	4 - FINDOMESTIC GRUPPO BNP PARIBAS	4.172,07	8,346%	348,20	30,000%	1.251,62	70,000%
Carta di credito - tutte n.10062126447174 (Chirografario)	4 - FINDOMESTIC GRUPPO BNP PARIBAS	5.163,68	8,346%	430,96	30,000%	1.549,10	70,000%
Cessione del quinto Chirografaria del 10/01/2018 (Chirografario)	3 - Dynamica Retail S.p.A.	30.870,00	8,346%	2.576,40	30,000%	9.261,00	70,000%
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	5 - Dragone Giulio	2.500,00	100,000%	2.500,00	100,000%	2.500,00	0,000%

Di seguito si espone la proposta di rientro per soddisfare tutti i creditori in base alle risorse effettivamente disponibili.

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

Debito	Creditore	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Prima Rata	Importo Rata Mensile Media	Rapporto Rata Reddito Disponibile
Fin. Credito al consumo del 07/09/2018 (Chirografario)	1 - Unicredit Banca S.p.A.	8.317,99	60	31/05/2021	139,69	9,37%
Fin. Credito al consumo del 29/10/2018 (Chirografario)	1 - Unicredit Banca S.p.A.	3.787,70	60	31/05/2021	63,61	4,27%
Fin. Credito al consumo del 21/01/2019 (Chirografario)	2 - Compass Banca S.p.A.	3.756,86	60	31/05/2021	63,09	4,23%
Carta di credito - tutte del 31/01/2019 (Chirografario)	2 - Compass Banca S.p.A.	587,41	60	31/05/2021	9,87	0,66%
prestito Delega Chirografaria del 27/01/2017 (Chirografario)	3 - Dynamica Retail S.p.A.	8.152,80	60	31/05/2021	136,92	9,18%
Carta di credito - tutte n.10062131843866 (Chirografario)	4 - FINDOMESTIC GRUPPO BNP PARIBAS	1.251,62	60	31/05/2021	21,02	1,41%
Carta di credito - tutte n.10062126447174 (Chirografario)	4 - FINDOMESTIC GRUPPO BNP PARIBAS	1.549,10	60	31/05/2021	26,02	1,75%
Cessione del quinto Chirografaria del 10/01/2018 (Chirografario)	3 - Dynamica Retail S.p.A.	9.261,00	60	31/05/2021	154,35	10,35%
Debiti per le retribuzioni dei professionisti (Privilegiato_mobiliare)	5 - Dragone Giulio	2.500,00	5	31/12/2020	500,00	33,53%

Alle somme di cui sopra deve aggiungersi – come già indicato in premessa – il corrispettivo dell'OCC pari a € 4.820,27.

Per dovere di completezza si specifica il contenuto di alcune delle voci.

La colonna "importo rata mensile" indica la rata *pro quota* che il ricorrente verserà a ciascun creditore.

Dalla colonna "prima rata" si evince la data di decorrenza dei pagamenti rateali previsti dall'Accordo.

A ben vedere, le n. 60 rate destinate ai creditori chirografari decorreranno da maggio 2021, in quanto prima dovranno essere soddisfatti i creditori privilegiati, ossia i costi di procedura. Questi ultimi infatti, quantificati



Studio Legale
Avv. Giulio Dragone
Via Romeo Romei, 27 – 00136 Roma
Tel. 06.3211939
P.I. 10370070582

dall'OCC sulla scorta dei parametri di cui al DM 30/2012 e 202/2012 e dell'art. 11 del regolamento dell'Organismo di composizione della crisi in € 5.899,85 (di cui € 1.079,58 sono state già corrisposte dal ricorrente, pertanto il residuo è pari a € 4.820,27) nonché gli onorari del legale quantificati in € 2.500,00 sono qualificabili come crediti prededucibili ai sensi dell'art. 13 comma 4-bis Legge 3/2012 (cfr. **doc. 9**– progetto fattura).

Pertanto:

- le prime 7,8 rate (aprile 2020 – novembre 2020) saranno destinate interamente all'Organismo di Composizione della Crisi;
- ulteriori 4,06 andranno a soddisfare il sottoscritto legale (dicembre 2020 – aprile 2021);
- le successive 60 saranno destinate ai creditori chirografari: la rata di aprile 2021 sarà destinata in parte a completare il pagamento dell'avv. Dragone, mentre dal mese di maggio la rate saranno interamente destinate ai creditori chirografari.

Tutti i debiti sono stati stralciati nella misura del 70% ad eccezione delle spese di procedura prededucibili.

L'Accordo prevede la propria conclusione in un arco temporale di 5 anni, con pagamenti costanti a scadenza mensile.

La convenienza economica rispetto all'alternativa liquidatoria appare, nel caso di specie, evidente.

Premesso che per "patrimonio" si deve intendere, nell'accezione di legge, il complesso dei beni posseduti da un soggetto, e per "beni" tutte le cose che possono formare oggetto di diritti e dunque anche le somme di denaro (art. 801 c.c.), si può affermare *sine dubio* che il patrimonio del ricorrente è costituito unicamente dal reddito da lavoro dipendente - al quale va detratto il minimo impignorabile – dalla macchina e dal motoveicolo (entrambi di modesto valore commerciale).

Mettendo a confronto la soluzione liquidatoria e quella derivante dal presente piano emerge che l'attivo liquidabile è di € 27.013,60, composto dalla quota della retribuzione che può confluire mensilmente nella procedura di liquidazione del patrimonio per un totale di 4 anni previsti dalla normativa e dal valore dell'autovettura e del motoveicolo, beni che complessivamente considerati hanno un valore di mercato pari a € 12.700,00.

Con il presente piano l'Istante garantisce una somma certamente superiore rispetto all'attivo disponibile.

Difficilmente i creditori potranno contestare la convenienza della soluzione proposta, più vantaggiosa sotto diversi profili rispetto all'alternativa liquidatoria di cui agli artt. 14-ter ss.

*** * ***



6) IN SUBORDINE. LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

In subordine, nel caso in cui l'adito Giudice non ritenga sostenibile l'Accordo illustrato, si chiede di poter essere ammessi alla liquidazione del patrimonio.

Il programma di liquidazione, sarà in ogni caso redatto e previsto dal liquidatore nominato dal Giudicante.

7) CONCLUSIONI

Si è avuto modo di dimostrare che il presente Accordo prevede l'intero pagamento dei crediti privilegiati e il 30% dei crediti chirografari, per un totale di **€ 36.874,20** e che i pagamenti previsti rappresentano, per i creditori, una soddisfazione maggiore rispetto al valore effettivamente recuperabile dall'attivo disponibile.

Dall'articolazione dell'Accordo, come sopra delineato, si può prevedere una proposta ai creditori che, nei tempi meglio descritti sopra, abbia il seguente contenuto:

- 1) integrale pagamento delle spese di giustizia e delle spese in prededuzione ex art. 13 co 4 bis L.3/12 e successive modifiche;
- 2) pagamento completo delle spese di procedura;
- 3) pagamento parziale dei creditori chirografari nella misura del 30%.

* * *

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

Chiede

Che l'Il.mo Tribunale adito, Voglia, ex artt. 7 e ss L. 3/2012,

In via principale

- Verificato che la proposta di Accordo soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012;
- verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare immediatamente ex art. 10 Legge 3/2012 con decreto l'udienza con i relativi e conseguenti provvedimenti e i termini per le comunicazioni della proposta e del decreto ai creditori nei termini di legge, nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione, a cura dell'OCC del decreto;
- ordinare ex art. 10, comma 2, lett. c) L. 3/12, sempre con decreto, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite azioni



individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di Accordo, da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore

In via subordinata

Verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 *ter* l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 *quinquies* L. 3/2012:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 *ter* legge 3/2012 e ss.mm. ii.;
- laddove ritenuto necessario indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente secondo quanto disposto dall'art. 14 *ter*, comma 6, lett. b) anche mediante richiesta di integrazione documentale;
- ove non sia stato nominato ex art. 13, comma 1, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. l. 3/2012;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 *undecies*, comma 5 lett. b) L.3/2012.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

ALLEGATI

1. nomina Gestore;
2. dichiarazione Direttore ASL Roma 2; estratto conto stato di servizio;
3. precisazione del credito Dinamica Retail S.p.A.;



Studio Legale
Avv. Giulio Dragone
Via Romeo Romei, 27 – 00136 Roma
Tel. 06.3211939
P.I. 10370070582

4. precisazione del credito Unicredit fin. n. 8743879;
5. precisazione del credito Unicredit fin. n. 8850186;
6. precisazione del credito Compass Banca S.p.A.;
7. precisazione del credito Findomestic;
8. preventivo OCC;
9. progetto fattura;
10. busta paga;
11. dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni;
12. carta di circolazione autovettura;
13. carta di circolazione motociclo;
14. elenco delle spese correnti mensili;
15. valutazione auto e motoveicolo;
16. relazione Gestore della crisi e Accordo di ristrutturazione.

Si versa un contributo unificato pari a € 98,00.

Roma, 7 febbraio 2020

Avv. Giulio Dragone

